

Nel concordato con continuità aziendale la percentuale indicata dal debitore è vincolante

Tribunale di Bergamo, 10 aprile 2014. Presidente relatore Vitiello.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Indicazione della percentuale offerta ai creditori - Mancato rispetto dell'importo promesso e risoluzione del concordato.

Nel concordato con continuità aziendale, così come in quello con cessione dei beni (Cass. 1521/2013), l'indicazione della percentuale obbliga il debitore (salvo sua diversa esplicita manifestazione di volontà) al rigoroso rispetto di quanto promesso ai creditori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui i creditori dovessero essere pagati in misura inferiore, si verificherebbe un inadempimento integrante causa di risoluzione del concordato, salvo ovviamente verificare l'eventuale scarsa importanza dell'inadempimento stesso.

(Massima a cura di Paola Castagnoli - riproduzione riservata)

Omissis

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo n. 117/13, originato dalla domanda di ammissione ex art. 161, comma 6 l. fall. proposta da Autotrasporti di P. P. s.r.l., con sede in Palazzago, via ...;

letti gli atti;

considerato che nei termini concessi la società debitrice ha depositato piano, proposta e la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l. fall., rileva quanto di seguito esposto.

La proposta va considerata ammissibile, all'esito della valutazione consentita e possibile in questa fase, essendo imperniata sulla prosecuzione dell'attività d'impresa ed integrando la prima delle due possibili ipotesi cui applicare la disciplina di cui all'art. 186 bis l. fall., quella in cui la prosecuzione dell'attività sia prevista da parte del debitore in concordato a tempo indeterminato e non quindi in funzione di una successiva cessione del complesso aziendale ad un diverso soggetto.

La proposta, nella sua versione definitiva, prevede il soddisfacimento integrale della prededuzione e del ceto creditorio privilegiato.

Quanto ai creditori chirografari, essi sono divisi in due distinte classi: la classe dei creditori strategici (comprensiva di quelli in relazione ai quali è stata chiesta e ottenuta autorizzazione al pagamento immediato ex art. 182 quinquies comma 4 l. fall., per cui la debitrice si impegna al soddisfacimento nella misura percentuale del 100% e quella degli altri creditori, per i quali è previsto il soddisfacimento nella misura del 20%.

Tali percentuali, va chiarito sin d'ora, vanno intese come vincolanti.

Nel concordato con continuità aziendale, infatti, l'indicazione della percentuale non può essere meramente orientativa (salvo esplicita diversa manifestazione di volontà del debitore), così come nel concordato per cessio bonorum (Cass., Sez. Un., n. 1521/13), ma obbliga il debitore al rigoroso rispetto di quanto promesso.

Diversamente, infatti, sarebbe vanificata la prescrizione normativa di cui all'art. 186 bis comma 2 lett. b) l. fall., da cui scaturisce la necessaria convenienza, in termini di percentuali di soddisfacimento, di quanto proposto sulla base di un piano in continuità rispetto a quanto ricavabile con la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore in concordato, profilo quest'ultimo che deve costituire specifico oggetto di indagine da parte del professionista attestatore.

Quest'ultimo, nell'operare la comparazione anzidetta, non avrebbe un sicuro parametro di confronto, ove partisse dal presupposto della natura meramente indicativa e orientativa della percentuale di soddisfacimento prevista nella proposta scaturita da un piano con continuità.

La conseguenza è che nell'ipotesi in cui i creditori dovessero essere pagati in misura inferiore e in momenti diversi rispetto a quanto prospettato nella proposta concordataria, si verificherebbe un inadempimento integrante causa di risoluzione del concordato omologato, salvo ovviamente verificare, sulla base dei principi generali, l'eventuale scarsa importanza dell'inadempimento stesso.

Chiarito ciò, va rilevato che il piano è provvisto del contenuto obbligatorio ulteriore previsto dall'art. 186 bis l. fall., integrato dall'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie per sostenere la prosecuzione dell'attività d'impresa e delle relative modalità di copertura. Venendo ai tempi del soddisfacimento dei chirografari, essi sono indicati con riferimento al quadriennio 2014 – 2017.

In quanto tali paiono rispettosi del principio secondo cui il soddisfacimento di tutti i creditori debba intervenire in un lasso di tempo ragionevolmente breve.

La relazione ex art. 161, comma terzo l. fall., redatta da professionista iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che attesta la fattibilità del piano concordatario e la veridicità dei dati, nonché della contabilità e della documentazione prodotta a supporto della domanda di concordato, in quanto indicativa dell'iter dei controlli eseguiti e sufficientemente logica, coerente ed analitica nella motivazione, deve ritenersi idonea a supportare la domanda diretta ad ottenere l'ammissione alla procedura.

Essa inerisce inoltre alla funzionalità della continuità al miglior soddisfacimento dei creditori, posto che la quantificazione dei flussi di cassa previsti nel periodo di estensione del business plan è maggiore rispetto all'entità delle risorse che la liquidazione dei beni sociali consentirebbe di destinare ai creditori.

Alla domanda sono inoltre allegati tutti gli ulteriori documenti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall.

omissis